



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2019

N.RF176

INFO FLASH

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 3

OGGETTO	PERDITE SU CREDITI IN PROCEDURA CONCURSUALE - DEDUCIBILITÀ
RIFERIMENTI	INTERPELLO N. 12/2018, TELEFISCO 2018; ASSONIME N. 14/2017 - CASS. N. 9784/2019
CIRCOLARE DEL	07/10/2019

Sintesi: in presenza di perdita su crediti presunta per insorgenza di una procedura concorsuale che interessa il debitore:

- ai fini civilistici: è necessario procedere ad una svalutazione del credito in ragione di quanto si ritiene obiettivamente non più recuperabile in moneta fallimentare
- dal punto di vista fiscale: tale svalutazione risulta deducibile.

Di seguito un riepilogo delle dati rilevanti ai fini della deducibilità della perdita e degli adempimenti civilistici.

ASPETTI CIVILISTICI

Le regole relative alla deduzione della perdita su crediti derivante da procedura concorsuale trova il fondamento nelle disposizioni civilistiche in materia di bilancio e nei principi OIC:

- nel momento in cui si verifica un evento che fa **venir meno il diritto ad esigere il pagamento** (es: prescrizione; rinuncia al credito; ecc.): si deve procedere alla **cancellazione del credito dal bilancio** (OIC 15, par. 72) - certezza della perdita
- in presenza di un **indicatore di perdita**: l'impresa deve procedere alla sua **svalutazione**, considerando che questa evidenzia la probabilità della perdita del credito (OIC 15, par. 59):
 - tra tali indicatori vi sono il **fallimento** o **altre procedure concorsuali** (OIC 15, par. 60)
 - se si evidenzia un deterioramento della situazione finanziaria di un debitore confermata dal suo fallimento **dopo la data di chiusura dell'esercizio**, la svalutazione va recepita nel relativo bilancio, posto che l'avvio della procedura rappresenta una conferma della situazione di perdita già esistente alla data di bilancio (OIC 29, par. 59).



Nota: si noti che:

- ✓ attraverso la svalutazione: il credito resta ancora "in vita", in attesa di un suo possibile incasso
- ✓ attraverso la rimozione del credito mediante la rilevazione della perdita: si straccia definitivamente il diritto espungendolo dal patrimonio aziendale.

LA CORREZIONE DEGLI ERRORI CONTABILI

Ove non si sia tenuto conto dei principi precedenti nella stesura del bilancio di un esercizio, si sarà incorso in un errore la cui correzione negli esercizi successivi (un tempo delegata alle sopravvenienze passive) deve considerare quanto sancito dall'OIC 29, par. 46, dovendosi distinguere tra la rilevanza (o meno) dell'errore stesso (dandone congrua informativa in Nota Integrativa):

ERRORI DI ESERCIZI PRECEDENTI	
Rilevanti	Sono gli errori che influenzano le decisioni economiche degli stakeholders
	Sono rilevati sul saldo di apertura del patrimonio netto (utili a nuovo)
Non rilevanti	Tutti gli altri errori (possono modificare il C.E. del periodo di rilevazione)

Esempio

Alfa Srl avrebbe dovuto imputare una perdita su crediti (o una svalutazione) sul 2018, ma si accorge della dimenticanza solo dopo l'approvazione del bilancio dell'esercizio considerato. Nel caso di errore rilevante, deve rettificare gli "utili a nuovo" al 1/01/2019, riducendoli in base al credito rimosso (in alternativa può procedere a ride depositare il bilancio 2018).



N.B.: la correzione dell'errore rilevante deve essere effettuata **nel momento in cui si individua l'errore** (OIC 29, par. 47).

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - Via G. A. Longhin n. 103 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 – Email: info@redazionefiscale.it

LE REGOLE FISCALI

Ai fini fiscali operano le disposizioni di seguito riportate.

DISPOSIZIONI FISCALI (Art. 101 c. 5 Tuir)	
Art. 101 c. 5 tuir	La norma stabilisce il principio in base al quale le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi
	Costituiscono, tra gli altri, elementi certi e precisi, in ambito concorsuale: <ul style="list-style-type: none"> ✓ data della sentenza dichiarativa di fallimento; ✓ data del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa; ✓ data del decreto di ammissione del creditore al concordato preventivo; ✓ data della omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti; ✓ data del decreto che dispone la procedura di Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi; ✓ data di ammissione alle procedure estere equivalenti; ✓ data di iscrizione del piano attestato di risanamento.
	Costituiscono elementi certi e precisi (art. 13 c. 1, lett. c) d.lgs. 147/2015): <ul style="list-style-type: none"> ✓ la cancellazione dei crediti dal bilancio in applicazione dei principi OIC



Elementi certi e precisi: l'art. 101 c. 5 Tuir fa riferimento alla data di assoggettamento alle procedure concorsuali, individuando il momento preciso in cui queste vengono a rilevare.

Pertanto **l'art. 13 co. 3 del D.lgs. 147/2015** ha integrato il citato art. 101 co 5 Tuir, istituendo una disposizione di interpretazione autentica, la quale prevede che:


“le svalutazioni contabili dei crediti vantati nei confronti di debitori che siano assoggettati a procedure concorsuali [...], deducibili a decorrere dai periodi di imposta in cui sussistono elementi certi e precisi ovvero il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale ed eventualmente non dedotte in tali periodi, sono deducibili nell'esercizio in cui si provvede alla cancellazione del credito dal bilancio in applicazione dei principi contabili”

In sostanza viene stabilito che, in presenza di intervento di una procedura concorsuale:

- la **svalutazione** operata sul credito (e non la sua cancellazione)
- risulta **deducibile** nel periodo d'imposta in cui è **intervenuta detta procedura concorsuale**.

Pertanto, il co. 1 del citato art. 13 D.lgs 147/2015 ha inserito l'ultimo periodo al co. 5 dell'art. 101 Tuir, disponendo che “Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili”.

CONCORDATO PREVENTIVO: in relazione al concordato preventivo la **Risposta ad interpello n. 12/2018** evidenzia che il **periodo di deduzione della perdita** si realizza all'interno del periodo di seguito indicato (è in tale periodo che il giudice ammette o meno il singolo creditore alla procedura):



CASO 1: FALLIMENTO IN ANNI PREGRESSI E RETTIFICA DELL'ERRORE CONTABILE

In relazione agli adempimenti necessari, si propone il caso analizzato nella Risposta n. 12/2018.

IL CASO TRATTATO NELL'INTERPELLO 12/2018		
	EVENTO	CONSEGUENZA
2007 - 2008	La società contribuente effettua operazioni di fornitura a favore di una certa società	Risulta aperto il credito verso la società debitrice
2008	La società contribuente viene ammessa al Concordato preventivo della società debitrice	Secondo l'AdE dal 2008 decorre il diritto di deduzione della perdita

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - Via G. A. Longhin n. 103 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 – Email: info@redazionefiscale.it

2013	Si verifica una causa di rimozione del credito (non rilevata tempestivamente dal creditore)	Il Giudice dell'esecuzione dichiara esecutiva la procedura di concordato preventivo autorizzando, in sostanza, i pagamenti finali dei debiti
2014	Si verifica lo scioglimento della società debitrice	
2015	Si verifica la cancellazione della società dal registro delle imprese	
2017	Il contribuente individua l'errore contabile (effettuato nel 2013) e imputa la riduzione del credito in diminuzione del patrimonio netto	Sotto l'aspetto fiscale occorre rettificare la dichiarazione relativa al 2013 mediante una integrativa di favore (ex art. 2 c. 8, DPR 322/1998)

CASO 2: FALLIMENTO INTERVENUTO TRA LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO E L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO

Può accadere che il fallimento intervenga:

- ➔ tra la data di chiusura dell'esercizio (es: 31/12/2018)
- ➔ e la data di approvazione del bilancio (es: 30/04/2019).

In tal caso occorre distinguere gli effetti civilistici da quelli fiscali

DEDUZIONE DELLA PERDITA ASPETTO TEMPORALE		
Civilisticamente (OIC 19, par. 59)	Imputazione del costo (svalutazione)	Data di chiusura dell'esercizio (2018)
Fiscalmente (Art. 101 c. 5 tuir)	Deduzione del costo	Alla data del fallimento (2019)



Dubbio: in passato è sorto il dubbio se:

- ✓ la svalutazione operata nel bilancio in via di approvazione possa essere deducibile già su tale periodo
- ✓ o debba necessariamente essere dedotta nell'anno (successivo) in cui interviene la sentenza di fallimento.

A tal fine non si può non notare come la norma sia chiara:

- nell'esercizio dove si opera la svalutazione (2018) il credito rimane in bilancio (non è cancellato), non potendosi quindi applicare la deduzione ai sensi dell'ultimo periodo del co. 5 art. 101 Tuir
- trovano, quindi, applicazione letterale i periodi precedenti del co. 5 art. 101 Tuir (nonché la norma di interpretazione autentica di cui all'art. 13 c. 3 D.lgs. 147/2015): per la svalutazione occorre attendere l'insorgenza della procedura concorsuale (dunque il 2019); in tale periodo occorrerà operare una variazione in diminuzione (attribuendo rilevanza fiscale alla svalutazione effettuata nel 2018).

Tale impostazione è stata fatta propria dai funzionari dell'Agenzia delle Entrate a **Telefisco 2018** (che, come noto, non è confluito in un documento ufficiale di prassi, a differenza di quanto avvenuto nelle altre edizioni del Videoforum), nonché da **Assonime (Cir. n. 15/2018)**.

RECENTI ORIENTAMENTI DELLA CASSAZIONE

In materia di perdite su crediti risulta, infine, di interesse l'orientamento della recente **Cassazione n. 9784/2019**, relativamente alla necessaria sussistenza del requisito dell'inerenza del credito stralciato.

Nel caso di specie:

- il contribuente aveva omissso per gli anni precedenti la presentazione della dichiarazione dei redditi
- l'Agenzia contesta, quindi, la mancata tassazione dei ricavi dai quale deriva il credito successivamente stralciato
- in tal caso la Cassazione afferma che:
 - ✓ è necessario dimostrare l'**inerenza**, e, cioè, il fatto che la perdita su crediti sia relativa ad un ricavo riportato a tassazione nell'accertamento
 - ✓ non potendo risultare deducibile una perdita su crediti relativa ad un'operazione non contabilizzata (e, dunque, ad un ricavo a suo tempo non reso imponibile).